



Tribunale di Roma
XVIII sezione civile

il Giudice, dott. Giuseppe Ciccarelli,

letti gli atti e le deduzioni delle parti, a scioglimento della riserva che precede;

premessi che:

- con ricorso depositato in cancelleria, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in data 9 luglio 2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Roma *“che l'Ecc.mo Tribunale di Roma, in via cautelare e urgente, con decreto inaudita altera parte e contestuale fissazione dell'udienza di comparizione, nel termine di cui all'art. 669-sexies co. 2 c.p.c. ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti, ai sensi dell'art. 669-sexies co. 2 c.p.c., e visto l'art. 700 c.p.c., voglia: - accertare e dichiarare il diritto all'unità familiare della sig.ra [REDACTED] nata in Afghanistan il 2 [REDACTED] CF. [REDACTED] al rilascio del visto per ricongiungimento familiare a favore del coniuge sig. [REDACTED] (nato in Afghanistan l [REDACTED] e della suocera sig.ra [REDACTED] (nata in Afghanistan il [REDACTED], con loro rilascio immediato o entro 30 gg. ex art. 6, co. 5 d.p.r. 394/99. - condannare le Amministrazioni dello Stato al pagamento delle spese di giudizio.”;*
- a sostegno del ricorso ha dedotto che:
 - 1) la ricorrente è una cittadina afghana arrivata in Italia nel febbraio 2022, insieme a 3 figli, nell'ambito dell'Operazione Aquila Omnia-bis organizzata dall'Esercito italiano realizzata con i cd. corridoi umanitari, dopo i noti eventi dell'agosto 2021 con la presa di potere del regime talebano; l'intero nucleo familiare, stante il lavoro di uno dei figli con il contingente NATO e per la Missione USAID, era divenuto un target di repressione del nuovo regime;
 - 2) in Italia la ricorrente e i figli, peraltro di etnia Hazara, hanno tutti conseguito il riconoscimento dello status di rifugio politico con rilascio dei relativi permessi di soggiorno asilo;

- 3) il marito della ricorrente e la suocera (che conviveva con il nucleo familiare dal 1983) non sono riusciti a lasciare l’Afghanistan, nel dicembre 2021, per impossibilità di quest’ultima di raggiungere il Pakistan attraverso le montagne e per le condizioni climatiche proibitive e l’età avanzata;
- 4) nell’estate 2022, il marito e la suocera sono riusciti a raggiungere l’Iran, conseguendo visti temporanei, gli ultimi dei quali scaduti il 14 maggio 2024, dopo i quali le autorità iraniane non li hanno più prorogati;
- 5) nel gennaio 2024 la ricorrente ha conseguito dallo Sportello unico per l’immigrazione di Bologna (città in cui abita con i figli in un Progetto SAI) i nulla osta per il ricongiungimento familiare a favore del marito e della suocera e, pertanto, i familiari a Teheran hanno provveduto a chiedere il rilascio dei visti all’Ambasciata italiana;
- 6) quest’ultima, con comunicazioni ex art. 10-bis legge n. 241, del 14/17 marzo 2024, ha preavvisato entrambi i richiedenti del rigetto di rilascio per asserita mancata dimostrazione del legame di parentela, richiedendo, per superare detto impedimento, la produzione di “documentazione prodotta dalle Rappresentanze diplomatico-consolari afgane in Italia oppure in Iran (in quest’ultimo caso la documentazione deve essere legalizzata dalle Autorità iraniane competenti”, aggiungendo per la sola sig.ra [redacted] l’alternativa di “un valido test di DNA” e prospettando l’ulteriore motivo di rigetto per mancata dimostrazione della presenza di altri figli nel paese di origine;
- 7) in riscontro a tali preavvisi, coadiuvata dagli operatori legali della struttura SAI di Bologna, ove vive con i figli, il 27 marzo 2024 la ricorrente ha inviato alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana due distinte memorie difensive, contestando la legittimità dei motivi indicati a fondamento degli annunciati rigetti, con allegata la documentazione;
- 8) tuttavia, il 30 maggio 2024, al sig. [redacted] e alla madre sig.ra [redacted] sono stati consegnati i provvedimenti con i quali l’Ambasciata italiana in Iran ha rifiutato il rilascio di entrambi i visti per ricongiungimento familiare.
- 9) pertanto, avverso detti provvedimenti e per il riconoscimento del diritto all’unità familiare della ricorrente sig.ra [redacted], mediante rilascio dei visti per ricongiungimento familiare a favore del sig. [redacted] e della sig.ra [redacted] rispettivamente marito e suocera, è stato proposto ricorso d’urgenza;
- fissata udienza per la trattazione del presente procedimento, la parte convenuta in giudizio con memoria in data 11 settembre 2024, concludendo per il rigetto del ricorso;

- all'udienza del 24 ottobre 2024 il procedimento è stato discusso e il Tribunale ha riservato la decisione, all'esito dello scambio cartolare delle note di udienza;

tanto premesso il Tribunale

osserva

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Come noto, i legami familiari che danno titolo al permesso per ricongiungimento familiare sono contemplati dall'art. 29 T.U.I.: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

A tale proposito deve osservarsi come la nozione di legame familiare valorizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 202 del 2013 corrisponda a quella prevista dall'art. 29 T.U.I. per il ricongiungimento (coniugi, figli minori, figli maggiorenni a carico, genitori a carico) e include, essenzialmente, solo le relazioni affettive fra coniugi ovvero fra genitori e figli minori, più qualche altra ipotesi particolare (figli maggiorenni a carico, genitori a carico), e non anche quelle fra parenti di altro grado, come il rapporto tra fratelli o sorelle, il quale non dà diritto al ricongiungimento familiare e, pertanto, non rientra neanche nella nozione di legame familiare.

Venendo, quindi, alla parte della domanda della ricorrente volta ad ottenere il rilascio del visto ingresso in Italia per ricongiungimento con il marito, il ricorso deve essere accolto.

Giova premettere che è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U.I. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006; n.12661/2007; n.209/2005).

In particolare, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del

matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '...il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta [...] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'.

La procedura per il ricongiungimento familiare, quindi, consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza. La seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.

Tanto premesso, la difesa della parte convenuta ha versato in atti la relazione degli uffici amministrativi dell'autorità consolare la quale, nel riconoscere le difficoltà, per il caso di specie, di dimostrare, tramite documentazione accreditata (e sua legalizzazione), il rapporto di coniugio tra la ricorrente ed il marito, suggeriva (anche in sede di preavviso di rigetto), quale soluzione praticabile, di ottenere le certificazioni utili tramite *“le Autorità afgane tuttora accreditate in Italia ovvero da queste Autorità afgane, prima di consegnare la documentazione al Ministero degli Esteri e al Ministero della Giustizia iraniani per l'apposizione dei relativi timbri”*.

Ciò è quanto avvenuto in sede di deposito di documentazione aggiuntiva nel corso della presente procedura cautelare, posto che la difesa della sig.ra _____ ha versato in atti, oltre al certificato di matrimonio religioso di cui era in possesso, anche la registrazione del matrimonio, acquisendo la certificazione dall'Ambasciata afghana a Teheran nel giugno 2024, legalizzata dal Ministero per gli Affari esteri dell'Iran, proprio come indicato dagli uffici consolari.

D'altra parte, è noto come, ai sensi dell'art. 29 *bis* del T.U.I., applicabile al caso di specie, vi siano specifiche agevolazioni probatorie per la dimostrazione dei presupposti soggettivi per l'esercizio del fondamentale diritto all'unità familiare, le quali non devono essere interpretate in senso restrittivo (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 2168/2023).

Quanto sopra è certamente sufficiente in punto di c.d. *fumus boni iuris* della domanda cautelare proposta dalla ricorrente nei confronti del coniuge.

Riguardo, invece, il presupposto del c.d. *periculum in mora*, il diniego al rilascio del visto al coniuge della ricorrente costituisce di certo un rilevante pregiudizio per l'unità familiare e per il diritto di conoscere in tempi rapidi il proprio futuro percorso di vita; a ciò si aggiunga la specifica situazione soggettiva del sig. _____ titolare di un autonomo pregiudizio che ben potrà essere valutato, in Italia, all'esito della eventuale procedura di protezione internazionale.

Gli stessi presupposti cautelari sussistono anche riguardo la posizione della sig.ra _____

Se è vero che quest'ultima è, secondo le allegazioni di parte, suocera della ricorrente e, quindi, non rientra tra i soggetti che la legge consente di ricongiungere in via ordinaria, è anche vero che, pacificamente, la Direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare, prevede per i rifugiati *“un'attenzione particolare per le ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”* (cfr. considerando 8). Ancora, la Direttiva 2011/95/UE (cd. qualifiche), afferma che *“I familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato”* (cfr. considerando 36), al punto da stabilire che *“Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo [ricongiungimento familiare] si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale”* (cfr. art. 23, paragrafo 5).

Tali situazioni particolari concrete – diverse da quelle che fondano il ricongiungimento del genitore ultrasessantacinquenne e che trovano luogo nell'art. 29 *bis* del T.U.I. in coordinamento con i principi espressi dalle direttive comunitarie sopra evidenziati – sono proprio quelle riguardanti la sig.ra _____

la quale convive da anni con il nucleo familiare composto dalla ricorrente, dal marito e dai loro figli; allo stesso modo, essa risulta a carico dell'intero nucleo familiare (cfr. rimesse di denaro, in atti) e sottoposta alla tutela del figlio (come da documentazione in atti, sulla quale si torna anche *infra*). Tali circostanze non sono state contestate dall'amministrazione che si è limitata a contestare unicamente la documentazione attestante lo stato di parentela.

Riguardo tale ultimo aspetto, tuttavia, la difesa della ricorrente ha prodotto il certificato rilasciato il 26 marzo 2024 dall'Ambasciata afghana a Teheran che attesta il legame genitoriale tra la predetta e il marito della ricorrente nonché il certificato di tutela della madre in capo al figlio _____ (marito della ricorrente), rilasciato dalle Autorità afghane in Iran, tutta documentazione per la quale

valgono le stesse considerazioni in punto di onere probatorio già svolte per la documentazione del marito della ricorrente.

Ne consegue che, a fronte della documentazione versata in atti dalla ricorrente nonché della posizione di rifugiata di quest'ultima unitamente alle specificità dei legami familiari allegati, il ricorso deve essere accolto, con conseguente ordine alla autorità consolare di rilasciare il visto di ingresso in Italia per i familiari della ricorrente.

Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni trattate nonché del fondamento della decisione anche su documentazione formata e depositata successivamente alla introduzione del presente giudizio.

p.q.m.

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'Ambasciata d'Italia a Teheran (Iran) il rilascio del visto di ingresso in favore dei familiari della parte ricorrente;
- spese compensate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Roma, 20 gennaio 2025

Il Giudice
(dott. Giuseppe Ciccarelli)